

WHISTLEBLOWING POLICY

*Procedura di segnalazione di
condotte illecite o irregolarità*

Process Owner: Human Resources

Verified by: Group Chief Executive Officer

Approved by: Group Chief Executive Officer

Release: V.1. (First release)

Date: September 2024

Sommario

PREMESSE.....	3
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	3
WHISTLEBLOWING ED IDENTITA' AZIENDALE	3
TERMINI E DEFINIZIONI	4
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE.....	6
PROCESSO E CANALE DI SEGNALAZIONE.....	6
PRIVACY POLICY.....	7

Premesse

Per BlueThink il rispetto dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico è fondamentale e la Società si impegna costantemente a condurre la propria attività in modo onesto, integro e conforme alle leggi vigenti e alle policy aziendali.

A tutela dei valori espressi nel *Codice Etico*, BlueThink incoraggia chiunque voglia segnalare potenziali violazioni di leggi e regolamenti oltre che condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi del Codice Etico, del *modello organizzativo D.Lgs.231/2001* e delle policy di Gruppo.

La Società ha adottato, in attuazione del D. L.gs. n. 24/2023 ss.mm.ii. e delle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023, nonché della guida operativa per gli enti privati relativa alla nuova disciplina "whistleblowing" redatta da Confindustria ad ottobre 2023, una procedura per la segnalazione di condotte illecite, cosiddetta *Whistleblowing*.

Con tale procedura, chiunque ha le indicazioni necessarie a segnalare comportamenti scorretti o inaccettabili, permettendo così una rapida azione da parte della Società per interromperli.

La procedura messa in atto permette di effettuare le segnalazioni con garanzia di confidenzialità e riservatezza tramite il canale messo a disposizione.

Una non adeguata gestione delle segnalazioni da parte della Società può portare ad azioni legali o sanzioni oltre che ad impatti negativi sull'immagine e la reputazione.

Obiettivo del documento

- Contribuire a creare un'identità aziendale volta alla trasparenza ed etica
- Chiarire i principali termini utilizzati all'interno dell'ambito di applicazione
- Definire l'oggetto della segnalazione
- Comunicare il canale di segnalazione per le condotte illecite
- Requisiti della segnalazione
- Definire il processo di gestione delle segnalazioni interne (invio, ricezione, analisi e trattamento)
- Comunicare la privacy policy

Whistleblowing e identità aziendale

Il Whistleblowing è diventato un obbligo di legge da dicembre 2023. La segnalazione delle condotte illecite, per BlueThink, recepisce la disposizione normativa e va oltre, attuando misure volte a favorire il benessere all'interno dell'organizzazione. L'ottica di BlueThink è quella di creare un tessuto favorevole alla

collaborazione di tutti, dipendenti e terze parti, al fine di proteggere l'ambiente di lavoro e farlo crescere attraverso una partecipazione attiva.

Chiunque può venire a conoscenza di informazioni che non sa come trattare o di azioni per le quali sorge il dubbio se siano lecite o meno.

Non è facile sapere come agire e talvolta può risultare più semplice far finta di niente.

Siccome riteniamo che la comunicazione trasparente e l'onestà siano valori imprescindibili, vogliamo fare in modo che chi si trova in una situazione di dubbio possa avere tutti gli strumenti e le garanzie per comunicare in serenità.

Come linea guida, per arrivare a capire se un'azione o un comportamento o ancora un'informazione possano essere fonte di segnalazione, possiamo rispondere ad alcune domande (a titolo di esempio):

- Ho assistito ad un comportamento che mi sembra in violazione dei regolamenti aziendali?
- Si tratta di qualche aspetto assimilabile ad un reato in tema di salute e sicurezza di lavoro?
- È un evento che si configura come possibile reato?
- In conseguenza dell'accaduto possono esserci responsabilità in capo alla Società?

Se la risposta ad alcune di queste domande è sì, allora si è nella condizione di fare ciascuno la propria parte.

Il regolamento che segue riporta tutti i passi da seguire e le indicazioni dei requisiti di una segnalazione.

Termini e definizioni

- **Segnalazione:** qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti applicabili al Gruppo BlueThink.
- **Segnalante:** qualunque persona, cioè Dipendente, Collaboratore, Cliente, Fornitore, Partner o terze parti, che effettua una segnalazione interna, esterna o divulgazione pubblica senza corrispettivo economico e in buona fede, ad oggetto le violazioni indica ogni Collaboratore e/o Partner che effettua una Segnalazione Interna, una Segnalazione Esterna o una Divulgazione Pubblica di informazioni, effettuata senza corrispettivo economico diretto e in buona fede.
- **Segnalazione Interna:** qualsiasi segnalazione trasmessa da un Segnalante, relativa a una delle violazioni di cui al paragrafo "OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE" della presente Procedura. Quando l'informazione non è stata ottenuta nel corso dell'attività lavorativa o professionale, la Persona Segnalante deve esserne personalmente a conoscenza (si veda il paragrafo REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE).

- **Segnalazione Esterna:** comunicazione, scritta o orale, da parte di una Persona Segnalante presentata all’Autorità
- **Divulgazione pubblica:** invio di una Segnalazione tramite mass media o mezzi elettronici (ad esempio, social network) o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero significativo di persone effettuata alle condizioni previste dal Decreto (si veda il Paragrafo 5.3)
- **Sistema di segnalazione:** le misure e il canale predisposto per consentire la raccolta e l’elaborazione di tutte le segnalazioni interne conformi alla procedura.
- **Responsabile Whistleblowing:** soggetto o soggetti incaricati dalla Società di gestire le Segnalazioni Interne.

La presente Procedura non si applica alle Segnalazioni Esterne e alle Divulgazioni Pubbliche che potranno essere effettuate dalla Persona Segnalante sulla base di quanto previsto dalle norme di legge e, in particolare, sulla base di quanto previsto dal Decreto.

Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto della segnalazione tutte le condotte inappropriate o scorrette e presunte violazioni riferite, a titolo di esempio:

- Codice Etico del Gruppo BlueThink
- Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2002
- Policy e Procedure di Gruppo
- Corruzione e frode
- Appropriazione indebita e furto
- Riciclaggio di denaro
- Salute, sicurezza ed ambiente
- Discriminazione, molestie e mobbing
- Violazione della privacy e della sicurezza IT
- Violazioni fiscali
- Rivelazione di segreti aziendali

Non sono oggetto di segnalazione e non saranno prese in considerazione le segnalazioni che abbiano ad oggetto rimostranze di carattere personale, lamenti, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, rapporti con i superiori gerarchici o colleghi, se non assimilabili all’elenco precedente.

Requisiti della segnalazione

Le segnalazioni devono:

- essere effettuate in buona fede. Significa che chi segnala deve essere convinto che quanto si afferma è vero, anche se approfondimenti successivi possono dichiarare il contrario
- essere state ottenute dal Segnalante nel corso della propria attività lavorativa e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala
- essere effettuate senza corrispettivo economico
- essere fondate su elementi di fatto precisi
- contenere, se note, tutte le informazioni necessarie per ricondurre agli autori dell'illecito.

Segnalazioni dettagliate possono anche essere gestite senza ulteriori richieste di coinvolgimento del Segnalante.

Eventuali sanzioni disciplinari saranno applicate nei confronti della Persona Segnalante che effettui una Segnalazione con il solo scopo di danneggiare il segnalato o siano infondate e opportunistiche o abbiano lo scopo di diffamare la Società e i suoi collaboratori.

Tuttavia, l'utilizzo del Sistema di Segnalazione in buona fede e nel rispetto della presente Procedura

non esporrà il Segnalante ad alcuna conseguenza, ciò anche se successivamente le violazioni segnalate si rivelino inesatte o non diano luogo ad alcun seguito.

Processo e canale di segnalazione

Il Segnalante può inviare una segnalazione attraverso la piattaforma digitale "WHISTLEBLOWER". La piattaforma è accessibile 24/24 ore 7/7 giorni tramite sito aziendale, all'apposita sezione "Whistleblower". Essa risponde a precisi criteri normativi garantisce i massimi standard di sicurezza e protezione dei dati.

Il Segnalante, attraverso il link alla piattaforma, è guidato alla compilazione dei campi necessari per produrre la segnalazione. Può scegliere anche l'anonimato oppure di registrare una traccia audio, che viene pulita dai metadati.

Il Segnalante dovrà indicare:

- il motivo della segnalazione
- l'identità della persona coinvolta
- la violazione che si ritiene commessa, attraverso scelta guidata da menù a discesa
- qualsiasi ulteriore informazione a corredo utile a supporto della Segnalazione.

Al termine dei passaggi, quando la segnalazione viene inviata, viene creata dal sistema una chiave crittografata che va copiata perché è l'unico modo che il segnalante ha per ricollegarsi in momenti successivi alla piattaforma e vedere l'avanzamento della segnalazione.

Il responsabile Whistleblowing riceve le segnalazioni in conformità alla procedura e la tratta secondo tempistiche definite:

- rilascia alla Persona Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, in forma scritta attraverso la piattaforma, entro **7 (sette) giorni** dalla data di ricezione
- fornisce un Riscontro al Segnalante entro un termine ragionevole e comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla data di emissione dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro **3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla data di presentazione della Segnalazione.

Il Responsabile Whistleblowing può, nel corso dell'istruttoria:

- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, il responsabile Whistleblowing condivide le risultanze con xxx con il quale:

- in caso di segnalazioni infondate, archivia la segnalazione con le motivazioni relative;
- in caso di segnalazioni infondate o in malafede, può coinvolgere il Board della Società per i necessari provvedimenti valutati di volta in relazione all'accaduto.

Le segnalazioni rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001 vengono comunicate all'Organismo di Vigilanza, che collaborerà all'accertamento e alla gestione della stessa, adottando i provvedimenti conseguenti alla segnalazione rilevante ai fini 231.

Tutte le azioni restano tracciate all'interno della piattaforma.

Al fine di evitare ogni conflitto d'interesse, BlueThink incarica 2 Responsabili Whistleblowing. Qualora la segnalazione riguardi un illecito riferibile ad uno dei componenti, la segnalazione viene indirizzata, tramite piattaforma, all'altro Componente.

Privacy Policy

Segnalato e Segnalante sono tutelati con la garanzia di riservatezza.

L'informativa privacy è pubblicata nella stessa sezione "Whistleblowing" del sito.